



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Procedimento Unitario n. 202-1/2022

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - artt. 67 ss. CCII

**Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori
(art. 70 comma 1 CCII)**

Il giudice designato per la trattazione del procedimento dott. Marco Genna,

letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 67 CCII da [REDACTED]
[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),
assistita dall'avv. Giuseppe De Santis, presso il cui studio, in
Roma, via Magna Grecia n. 39, è elettivamente domiciliata, ed
esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona
del Gestore della Crisi avv. Silvia Volpicelli ed esaminata la
documentazione allegata;

letta la memoria autorizzata depositata dalla ricorrente il
24.11.2022 unitamente alla relazione integrativa dell'OCC ed
esaminata la documentazione ad essa allegata;

rilevato in via preliminare che il ricorso non è stato depositato
dall'OCC ma dal legale che assiste la ricorrente;

ritenuto che, come già evidenziato nel precedente decreto del
04.11.2022, tale modalità di presentazione non determini
l'inammissibilità del ricorso né alcun'altra sanzione processuale,
atteso che: (i) né l'art. 68 CCII né altre norme sanzionano con
l'inammissibilità la domanda di ristrutturazione dei debiti del
consumatore non depositata telematicamente dall'OCC né prevedono al

riguardo altre sanzioni processuali; (ii) il consumatore sovraindebitato può presentare il ricorso sia personalmente (la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 68 comma 1 elimina i dubbi che erano sorti in merito nel vigore della precedente disciplina) sia con l'assistenza di un legale e in tal caso non si vede per quale ragione non possa essere quest'ultimo a provvedere al deposito del ricorso; (iii) è ragionevole ritenere invece che debba essere l'OCC a inoltrare telematicamente il ricorso quando il sovraindebitato non si avvale dell'assistenza di un difensore ed in questo caso dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare copia di un suo documento di riconoscimento (v. Tribunale Bologna 27.09.2022); ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede in Roma;

ritenuto che la ricorrente possa essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica, attualmente disoccupata, che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravata da debiti personali;

ritenuto sulla base della documentazione prodotta che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo la ricorrente, disoccupata, titolare di una quota del 50% della nuda proprietà di un immobile sito [REDACTED] [REDACTED] (congruamente valutata Euro 6.500,00), titolare di un sussidio mensile dell'importo di Euro 400 circa (il c.d. reddito di cittadinanza) che non le consente nemmeno di fare fronte al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (composto anche da due minori dell'età di 12 anni), per il quale affronta spese mensili di circa 1.200 Euro e nel contempo obbligata al pagamento di un debito di oltre 75.000 Euro nei confronti dell'ex datore di lavoro (Università [REDACTED]) portato da un titolo giudiziale esecutivo;

rilevato che la proposta prevede il pagamento nella misura del 6,86% del credito chirografario di cui al precedente capoverso (Euro 5.150,92) entro un mese dall'omologa e il pagamento integrale entro lo stesso termine dei crediti in prededuzione, costituiti

esclusivamente dal compenso dell'OCC e dalle spese delle procedura da questo sostenute e da sostenere, per Euro 1.394,08 (di cui Euro 674,54 già versate), oltre le spese vive ancora da quantificare, attraverso l'apporto di finanza esterna del padre, Sig. [REDACTED], che con dichiarazione d'impegno da lui sottoscritta ha assunto l'obbligo di corrispondere l'intera provvista necessaria per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla figlia e per l'effetto l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 6.500,00 (oltre le spese vive da quantificarsi a cura dell'OCC) in unica soluzione entro un mese dall'eventuale omologa;

ritenuto che a seguito delle modifiche ed integrazioni, anche documentali, alla proposta e al piano sono stati superati i profili di inammissibilità evidenziati nel decreto del 04.11.2022, essendo per l'appunto stata allegata la dichiarazione d'impegno del terzo finanziatore, essendo stata congruamente e logicamente valutata la solvibilità di quest'ultimo, essendo stata fornita evidenza del sostenimento da parte di [REDACTED], e non della ricorrente, degli oneri del contratto di locazione dell'appartamento sito in [REDACTED] stipulato nel luglio 2022 ed essendo stata fornita una nuova valutazione della già descritta proprietà immobiliare della ricorrente effettuata da esperto indipendente;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII. Al riguardo, si precisa che l'unica dichiarazione dei redditi presentata dalla [REDACTED] (modello 730/2021) afferisce all'anno 2020, nel quale la ricorrente ha prestato attività lavorativa (con contratto *part time* quale supplente ATA presso [REDACTED]) e che per il residuo periodo, avendo percepito unicamente il reddito di cittadinanza e non essendo stata in possesso di redditi differenti, non era tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto in via conclusiva che proposta e piano siano ammissibili;

rilevato che la ricorrente ha richiesto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e/o che siano concesse altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che dal contenuto della domanda e della successiva memoria integrativa e dalla documentazione allegata non emergano elementi contrari all'accoglimento della richiesta;

PQM

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

DISPONE che la domanda e la successiva memoria integrativa, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alla sua successiva integrazione e al presente provvedimento siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, 05.12.2022

Il giudice